

REGOLAMENTO

PARTECIPAZIONE E ACCESSO

Approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 49 del 15/4/2003
e modificata con delibere Consiglio Provinciale n. 135 del 4/9/2008,
n. 131 del 11/12/2013 e n. 24 del 7/6/2017

TITOLO I DIRITTO DI ACCESSO

Gli articoli dal n. 1 al n. 9 sono stati abrogati con delibera Consiglio provinciale n. 27/2017

TITOLO II INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E REFERENDUM

- [Art. 10](#) - Oggetto
- [Art. 11](#) - Soggetti legittimati
- [Art. 12](#) - Partecipazione delle forme associative

CAPO I INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

- [Art. 13](#) - Diritto all'informazione
- [Art. 14](#) - Ufficio Relazioni con il pubblico
- [Art. 15](#) - Partecipazione al procedimento amministrativo
- [Art. 16](#) - Azione popolare
- [Art. 17](#) - Istanze, petizioni e proposte
- [Art. 18](#) - Consultazione della popolazione

CAPO II REFERENDUM

- [Art. 19](#) - Oggetto
- [Art. 20](#) - Tipi di referendum
- [Art. 21](#) - Materie oggetto di referendum
- [Art. 22](#) - Iniziativa referendaria
- [Art. 23](#) - Richiesta di ammissibilità del referendum
- [Art. 24](#) - Commissione provinciale per il referendum
- [Art. 25](#) - Ammissibilità del referendum
- [Art. 26](#) - Referendum promosso dai Consigli comunali
- [Art. 27](#) - Raccolta delle firme
- [Art. 28](#) - Referendum promossi dal Consiglio provinciale
- [Art. 29](#) - Approvazione e indizione
- [Art. 30](#) - Sospensione delle operazioni referendarie
- [Art. 31](#) - votazione e proclamazione dei risultati
- [Art. 32](#) - Esito del referendum

TITOLO III DIFENSORE CIVICO

Gli articoli dal 33 al 41 sono stati abrogati con delibera Consiglio Provinciale n. 131/3013

- [Art. 42](#) - Norma finale

TITOLO I DIRITTO DI ACCESSO

Abrogato con delibera C.P. n. 27 del 7/6/2017

TITOLO II INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 10 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di informazione e del diritto di partecipazione dei cittadini, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 e dal Titolo II dello Statuto della Provincia di Lucca.
2. In particolare, sono disciplinati:
 - a. Il Diritto di informazione e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
 - b. la Partecipazione al procedimento amministrativo
 - c. l'Azione popolare
 - d. gli Istituti di partecipazione popolare (istanze, petizioni, proposte, consultazione della popolazione)
 - e. il Referendum

Art. 11 Soggetti legittimati

1. Tutti i diritti previsti dal presente titolo possono essere esercitati dai residenti in provincia e da tutti coloro che vi esercitano un'attività di lavoro o di studio o che comunque vi abbiano dimora, ad eccezione del referendum e dell'azione popolare che possono essere esercitati dai soli cittadini elettori della Provincia di Lucca.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da enti locali, da persone singole o in forma associata.

Art. 12 Partecipazione delle forme associative

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Provincia riconosce la particolare importanza sociale e civile delle libere associazioni, della cooperazione socio-culturale e delle forme di volontariato che operano nel territorio e ne favorisce l'autonomo sviluppo ed il collegamento con gli organi di governo provinciale.
2. Ove si ravvisino particolari motivi di opportunità e convenienza la Provincia può avvalersi delle forme associative per la realizzazione di servizi o progetti nei settori di specifico interesse delle singole associazioni, stipulando con le stesse apposite convenzioni nel rispetto delle reciproche autonomie.
3. La Provincia può concedere alle forme associative contributi, vantaggi economici e beni patrimoniali secondo le modalità e i criteri previsti dai relativi regolamenti.

4. Le forme associative e i loro organismi di coordinamento sono riconosciuti come soggetti titolari del diritto di partecipazione alle scelte programmatiche dell'Amministrazione negli specifici settori in cui operano.
5. A tutte le forme associative la Provincia riconosce il diritto ad essere informate sugli atti amministrativi e sui programmi adottati dall'Ente e riguardanti i settori di competenza delle associazioni. Il diritto all'informazione sugli atti e programmi dell'Amministrazione provinciale è esercitato secondo le modalità previste dal Titolo I del presente regolamento relativo al diritto di accesso.
6. E' assicurato l'accesso alle strutture e ai servizi della Provincia, al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività dell'Amministrazione, ai cittadini, agli utenti dei servizi e alle forme associative secondo le modalità definite nello specifico regolamento.

CAPO I INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 13 Diritto all'informazione

1. L'Amministrazione provinciale garantisce il diritto all'informazione relativo all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, fatti salvi i diritti alla riservatezza di terzi disciplinati dalle vigenti leggi in materia.
2. La Provincia riconosce quale presupposto essenziale della partecipazione quello dell'informazione sugli atti relativi ai compiti di programmazione e alle funzioni amministrative più rilevanti, ed a tal fine istituisce idonei strumenti organizzando strutture e attività specifiche.
3. Le iniziative di informazione verso l'esterno, ivi comprese le relazioni con gli organi di stampa, sono coordinate da apposito ufficio individuato con atto del Presidente della Provincia.

Art. 14 Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sarà compiutamente disciplinato nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Lo stesso Regolamento dovrà prevedere che l'U.R.P. sia dotato di spazi, strumentazioni e personale adeguati a consentire sia le attività che richiedono la comunicazione diretta o telefonica con il pubblico (front-office), che il contemporaneo svolgimento dei compiti e delle funzioni di supporto alle informazioni, all'effettivo esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione nonché alla progettazione e alla realizzazione di iniziative di ricerca, monitoraggio, innovazione organizzativa e sviluppo telematico delle informazioni istituzionali (back-office).
2. In particolare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà prevedere le modalità di funzionamento dell'U.R.P. affinché lo stesso possa:
 - a. curare l'accesso alle informazioni, ai procedimenti e ai servizi della Provincia di Lucca e favorire l'accesso alle informazioni delle altre pubbliche amministrazioni, anche attraverso la collaborazione alla creazione di servizi di accesso polifunzionali e di sistemi di interconnessione telematica;
 - b. collaborare con gli altri uffici relativamente all'attività di semplificazione, razionalizzazione e standardizzazione delle procedure amministrative e della relativa modulistica;
 - c. partecipare a processi di verifica della qualità dei servizi e del gradimento degli stessi da parte degli utenti e collaborare per adeguare la qualità delle prestazioni attese, anche tramite l'adozione di procedure dirette alla gestione delle segnalazioni, proposte e reclami dei cittadini;

- d. partecipare all'organizzazione e al coordinamento di una efficace rete di comunicazione interna;
- e. contribuire, in collaborazione con gli uffici interessati, alla costituzione e gestione di canali informativi esterni, relativamente alla comunicazione istituzionale.

Art. 15 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I soggetti che, ai sensi del Capo III della Legge 241/90, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo devono presentare un'istanza motivata ai fini dell'intervento stesso.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione provinciale ha l'obbligo di valutare in ragione della loro pertinenza con il procedimento;
 - c) di presentare note, osservazioni e indicazioni con dati e informazioni relativi alla migliore definizione delle attività istruttorie del procedimento.
3. L'intervento nel procedimento amministrativo è effettuato con atto scritto e sottoscritto, presentato al dirigente del competente ufficio, che ne verifica la rilevanza in relazione a quanto disposto dal presente articolo.
4. L'atto di intervento va presentato entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la conclusione del procedimento.
5. L'atto di intervento dovrà contenere tutti gli elementi per la individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, i motivi dell'intervento, nonché le generalità e il domicilio del soggetto richiedente, esplicitando inoltre la eventuale sua qualità di rappresentante di associazione o di comitato.
6. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del presente articolo, la Provincia può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
8. Le norme relative al procedimento amministrativo e la determinazione dei tempi dei procedimenti dei servizi dell'Ente sono definiti da appositi regolamenti.

Art. 16 Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia innanzi alle giurisdizioni competenti, nel caso che la Provincia non si attivi per la difesa di un interesse o diritto dell'Ente.
2. La Giunta Provinciale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'elettore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo

motivato. In ogni caso il Presidente della Provincia informa il Consiglio Provinciale delle decisioni assunte nella prima seduta utile.

Art. 17 Istanze, petizioni e proposte

1. Ai sensi dell'art. 16 c. 3 dello Statuto provinciale il presente articolo stabilisce le modalità di ammissione delle istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini singoli od in forma associata e le garanzie per il loro tempestivo esame.
2. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi.
3. Per istanza deve intendersi una richiesta volta ad ottenere da parte degli Organi competenti l'emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo.
4. Con la petizione più cittadini possono sollecitare l'intervento dell'Amministrazione locale su questioni che investono gli interessi dell'intera comunità e per la tutela di interessi collettivi.
5. La proposta è invece lo strumento attraverso cui i cittadini si fanno promotori di una iniziativa per prospettare soluzioni e/o indirizzi nell'attività politico amministrativa.
6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Presidente della Provincia e devono contenere, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione proposta, nonché la sottoscrizione dei presentatori e il recapito degli stessi.
7. Quando l'atto è sottoscritto da più cittadini, le comunicazioni sono inviate al primo firmatario.
8. L'istanza, la petizione o la proposta sono inoltrate all'organo e all'ufficio competente entro cinque giorni dal ricevimento, dandone avviso al primo firmatario.
9. L'organo competente ha sessanta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere le proprie decisioni, o le cause motivate di un eventuale ritardo nell'esame, al Presidente che provvederà ad informare gli interessati.
10. Il dirigente dell'ufficio competente provvede direttamente alla risposta qualora l'argomento rientri nell'ambito della propria competenza.
11. Il Presidente informa periodicamente il Consiglio, con cadenza almeno annuale, sulle istanze, petizioni e proposte ricevute e sull'esito delle stesse.

Art. 18 Consultazione della popolazione

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 16 c. 1 dello Statuto provinciale, la Provincia può procedere alla consultazione nel corso di un procedimento rivolto all'adozione di atti interessanti specifiche categorie di cittadini, possibilmente attraverso i Comuni e le circoscrizioni interessate. Sono fatte salve le forme di consultazione disciplinate da specifiche disposizioni normative e quelle informali che possono essere attivate da ciascun amministratore dell'Ente.
2. La consultazione può essere attivata nei confronti di particolari categorie, gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse specifico o limitato degli argomenti oggetto della consultazione stessa.
3. La consultazione può essere promossa dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati o dalla Giunta Provinciale nell'ambito delle rispettive competenze.
4. La delibera dell'organo competente definisce l'oggetto della consultazione, i destinatari, il soggetto responsabile, i costi, le modalità di svolgimento (questionari, sondaggi di opinione, indagini a campione, ecc.), la durata e le forme di pubblicità.
5. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nel provvedimento conseguente, motivando l'eventuale difformità della decisione.

CAPO II REFERENDUM

Art. 19 Oggetto

1. Il presente capo, ai sensi dell'art. 17 c. 10 dello Statuto, disciplina le modalità per l'attuazione dei referendum previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dallo Statuto Provinciale.

Art. 20 Tipi di referendum

1. Il referendum consultivo consiste in specifico quesito rivolto alla popolazione circa atti o parti di essi che potranno successivamente essere adottati da parte del Consiglio Provinciale.
2. Il referendum propositivo consiste nella specifica proposta di atti deliberativi che potranno successivamente essere adottati da parte del Consiglio Provinciale.
3. Il referendum abrogativo consiste in una proposta di revoca di atti deliberativi o parti di essi adottati da parte del Consiglio Provinciale.

Art. 21 Materie oggetto del referendum

1. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
2. I referendum consultivi e propositivi non possono riguardare atti della Provincia aventi contenuto obbligatorio o comunque attinenti alle materie finanziarie e tributarie.
3. Non è ammesso referendum abrogativo per gli atti deliberativi a contenuto vincolato, per gli atti che determinano tributi, per gli atti in materia di bilancio e di personale. Non possono essere sottoposti a referendum gli accordi perfezionati con altri enti, quando la modificazione di essi possa causare responsabilità per la Provincia. L'abrogazione non può comportare in alcun modo oneri aggiuntivi per l'Ente. Il referendum abrogativo non è altresì ammesso quando abbia per conseguenza la soppressione o la limitazione di servizi pubblici essenziali o incida su diritti fondamentali delle persone o possa limitare quelli delle minoranze.

Art. 22 Iniziativa referendaria

1. A norma dell'art. 17 dello Statuto il referendum è indetto dalla Provincia in tutto il territorio provinciale o nelle zone indicate dall'art. 6 dello Statuto su iniziativa
 - della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali assegnati per quanto riguarda il referendum consultivoe, previa verifica di ammissibilità, su iniziativa
 - del numero di consigli comunali fissato dallo Statuto che rappresentino la quota di popolazione prevista anch'essa dallo Statuto
 - del numero di elettori fissato dallo Statuto.
2. I consigli comunali, nel numero fissato dallo Statuto e indipendentemente dalla popolazione provinciale rappresentata, possono comunque proporre referendum consultivi o propositivi riguardanti esclusivamente ambiti territoriali circoscritti, con le limitazioni di cui al precedente

art. 21. In questo caso il referendum si svolge esclusivamente nel territorio dei Comuni proponenti cui fanno carico tutti i relativi oneri.

Art. 23 Richiesta di ammissibilità del referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono costituirsi in comitato promotore, con la partecipazione di almeno 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.
2. L'atto di costituzione, sottoscritto con firme autenticate, dovrà indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. I sindaci dei Comuni che intendono promuovere un referendum si costituiscono ugualmente in comitato promotore.
4. La proposta di referendum, presentata in forma scritta dal comitato promotore al Segretario Generale della Provincia, deve essere formulata in modo da consentirne l'immediata comprensione, evitando di ingenerare equivoci.
5. Il Segretario Generale della Provincia dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito, della data relativa, del numero dei sottoscrittori.
6. Il Segretario Generale informa, entro cinque giorni, della presentazione della proposta il Presidente della Provincia, che ne dà sollecita notizia al Consiglio Provinciale e trasmette la proposta alla Commissione provinciale per il referendum di cui al successivo art. 24.

Art. 24 Commissione provinciale per il referendum

1. Presso la Provincia di Lucca è istituita la Commissione provinciale per il referendum.
2. La Commissione è composta da: Segretario Generale, Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Provincia d'intesa con il Presidente del Consiglio, un membro indicato dalla maggioranza e uno indicato dalla minoranza esperti in materie giuridiche nominati dal Consiglio Provinciale.
3. La Commissione, presieduta dal Segretario Generale, dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio provinciale che l'ha nominata. La commissione decide a maggioranza dei propri membri, in caso di parità la questione è rimessa alla decisione del Consiglio provinciale.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i Parlamentari, gli Amministratori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e di Comunità Montana.
5. La Commissione ha il compito di verificare la conformità della richiesta di referendum alle norme legislative, statutarie e del presente regolamento. La non ammissibilità può essere dichiarata solo per motivi di illegittimità. La Commissione si pronuncia entro 45 giorni dal deposito della richiesta al Segretario Generale.
6. Il verbale che esprime il parere sull'ammissibilità della richiesta di referendum, sottoscritto dal Segretario Generale, è consegnato al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
7. In caso di referendum ad iniziativa popolare spetta altresì alla Commissione la verifica delle firme raccolte. Detta verifica consiste nell'accertamento che:
 - le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni facenti parte della provincia;
 - il numero di firme sia pari o superiore a quello minimo previsto per la validità della richiesta di indizione;
 - le firme siano in regola con quanto disposto dall'art 27 del presente Regolamento.

La Commissione si pronuncia nel termine di quindici giorni dal deposito delle firme stesse e il relativo verbale è trasmesso al Presidente della Provincia.

8. Per i membri esterni della commissione è previsto per ogni seduta un gettone di presenza pari a quello previsto per i consiglieri provinciali.

Art. 25 Ammissibilità del referendum

1. Ricevuto il parere della Commissione provinciale per il referendum il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio provinciale.
2. L'ammissibilità del referendum è deliberata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati sulla base del parere della commissione di cui all'articolo precedente. Tale delibera dovrà essere notificata ai promotori entro 7 giorni .

Art. 26 Referendum promosso dai Consigli comunali

1. Dopo la notifica della delibera di ammissibilità del referendum adottata dal Consiglio Provinciale i Consigli comunali che intendono assumere l'iniziativa del referendum debbono adottare e trasmettere alla Provincia apposita deliberazione indicante il quesito referendario.
2. La deliberazione di richiesta del referendum deve essere approvata dal Consiglio comunale con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso la proposta sia avanzata dal numero di Consigli comunali di cui al comma 2 dell'articolo 22 del presente Regolamento, le delibere corrispondenti devono prevedere l'intera copertura dei costi.
4. Le copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum, approvate da ciascun consiglio comunale ed aventi pari contenuto, debbono essere trasmesse al Segretariato Generale della Provincia unitamente ad una attestazione circa il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. La trasmissione delle delibere deve avvenire entro le ore 12 del novantesimo giorno successivo alla notifica della delibera del Consiglio Provinciale di ammissibilità della proposta referendaria. Qualora tale termine scada in un giorno non lavorativo, viene prorogato alla medesima ora del primo giorno lavorativo.

Art. 27 Raccolta delle firme

1. Dopo la notifica della delibera di ammissibilità del referendum adottata dal Consiglio Provinciale il comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia in numero non inferiore a quello fissato dallo Statuto.
2. Le firme sono apposte su appositi moduli, forniti e vidimati dal Segretariato Generale, con la dichiarazione della richiesta del referendum e la precisa indicazione del quesito referendario. Tali moduli sono trasmessi ai promotori contestualmente alla delibera di ammissibilità del referendum.
3. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori. Deve altresì essere specificato il Comune, facente parte della provincia, nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto.
4. Le firme debbono essere autenticate e corredate da certificati elettorali, anche collettivi, che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali.
5. Le firme sono autenticate da un pubblico ufficiale operante nel territorio della provincia ed appartenente ad una delle categorie abilitate per legge.

6. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso il Segretariato Generale della Provincia entro le ore 12 del novantesimo giorno successivo a quello della prima vidimazione di cui al comma 2. Qualora tale termine scada in un giorno non lavorativo, viene prorogato alla medesima ora del primo giorno lavorativo.

Art. 28 Referendum promossi dal Consiglio provinciale

1. La Provincia, sentita la commissione provinciale per il referendum, può promuovere referendum consultivi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio provinciale approva l'oggetto del referendum e ne definisce i destinatari, gli enti con cui stipulare apposite convenzioni nonché gli schemi delle stesse, i costi e le modalità di svolgimento.

Art. 29 Approvazione e indizione

1. Il Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro ventitre giorni dalla trasmissione della richiesta completa, approva l'oggetto del referendum e ne definisce i destinatari, gli enti con cui stipulare apposite convenzioni nonché gli schemi delle stesse, i costi previsti e le modalità di svolgimento.
2. In tale delibera deve essere espressamente indicata, salvo nei casi in cui l'iniziativa sia della Provincia stessa, la precedente delibera di ammissibilità, il verbale della commissione provinciale per il referendum relativo al deposito delle firme o le delibere dei Consigli comunali.
3. Il referendum è indetto, nel rispetto delle norme previste dai singoli Comuni, con decreto del Presidente della Provincia che dà esecuzione alla delibera del Consiglio provinciale di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato almeno 50 giorni prima della data della votazione.
4. Nel caso previsto dall'art. 22 c. 2, la Provincia può indire il referendum esclusivamente nel territorio dei comuni proponenti dopo aver verificato che le relative delibere prevedano l'intera copertura dei costi.
5. Il referendum dovrà svolgersi entro 180 giorni dalla decisione della sua ammissibilità, previa convenzione con i singoli Comuni e sulla base di apposita convenzione con i competenti uffici del Ministero degli Interni, e in ogni caso in coincidenza delle operazioni elettorali regionali, politiche o referendarie nazionali. In tale periodo di tempo il Consiglio Provinciale può comunque deliberare sulla materia oggetto del referendum.
6. Il decreto di indizione del referendum è tempestivamente comunicato al Prefetto, ai Sindaci dei Comuni interessati per l'affissione all'Albo Pretorio, e al comitato promotore del referendum.
7. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello stabilito per la votazione, il Presidente della Provincia dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) Il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) Il giorno e l'orario della votazione;
 - c) Le modalità della votazione;
 - d) Il quorum necessario per la validità del referendum.
8. Il manifesto è affisso a cura dei Comuni negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nelle sale dove hanno luogo le votazioni.

Art. 30 Sospensione delle operazioni referendarie

1. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente, ovvero se, prima dello svolgimento del referendum stesso, l'amministrazione si sia determinata in modo da rendere inutile il referendum stesso.
2. Il referendum promosso dai consigli comunali di cui all'art. 22 c. 1 non si svolge qualora uno o più consigli ne deliberino la revoca con voto della maggioranza dei componenti e il numero dei comuni richiedenti o la corrispondente popolazione risulti inferiore a quanto previsto dallo Statuto della Provincia.
3. Il referendum promosso dai consigli comunali di cui all'art. 22 c. 2 non si svolge qualora uno o più consigli ne deliberino la revoca con voto della maggioranza dei componenti e il numero dei comuni richiedenti risulti inferiore a cinque. Resta inteso che il referendum non si svolge nei Comuni che ne hanno deliberato la revoca.
4. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per il referendum segnala tale circostanza al Comitato promotore, al Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Provincia, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti.
5. Il Consiglio provinciale delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri provinciali assegnati. Entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio Provinciale il Presidente della Provincia dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie al comitato promotore, agli enti interessati e alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale il referendum è automaticamente sospeso.

Art. 31 votazione e proclamazione dei risultati

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio si provvede sulla base della convenzione con gli Enti di cui all'art. 29 c. 1.
3. La proposta referendaria si intende approvata qualora:
 - partecipi alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto
 - la metà più uno dei votanti si esprima a favore del quesito referendario.
4. I verbali di scrutinio, indicanti l'esito delle operazioni di spoglio, vengono trasmessi dai seggi alla Commissione provinciale per il referendum.
5. La Commissione provinciale per il referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
6. La Commissione procede quindi alla proclamazione dei risultati del referendum.
7. Il verbale delle operazioni viene depositato presso il Segretariato Generale della Provincia. Copia del verbale, a cura del Segretariato Generale, viene altresì trasmessa al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia ed affissa all'albo pretorio.

Art. 32 Esito del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo o propositivo, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale l'oggetto del quesito sottoposto a votazione.

2. Come previsto dallo Statuto il Consiglio provinciale conserva ogni proprio potere in merito ai referendum consultivi e propositivi.
3. Nel caso di referendum abrogativo, quando la proposta è approvata essa viene recepita con delibera del Consiglio provinciale entro il sessantesimo giorno dalla proclamazione dei risultati.
4. Il Consiglio Provinciale può comunque, entro lo stesso periodo di cui al comma precedente, deliberare in merito a rapporti giuridici intercorsi sia già definiti che pendenti, sulla base dell'atto oggetto di abrogazione.
5. Copia della deliberazione del Consiglio provinciale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al comitato promotore o ai consigli comunali proponenti e resa nota alla cittadinanza.

TITOLO III -DIFENSORE CIVICO

Abrogato con delibera C.P. n. 131 del 11/12/2013

Art. 42 NORMA FINALE

1. Copia del presente regolamento sarà inviata entro trenta giorni dalla sua esecutività ai Comuni e alle Comunità Montane della Provincia, alle Istituzioni, Aziende ed Enti dipendenti dalla Provincia e sarà messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta
2. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Relativamente al referendum, per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme regolamentari, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della Legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni.
4. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.